



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

LAURA SOLIDORO

Editoriale

Numero XVII – Anno 2024

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Editoriale

I libri aumentano nonostante la drastica diminuzione dei lettori. E la pressoché incontrollata espansione delle nuove pubblicazioni rende sempre più difficile, al pubblico dei lettori, individuare opere meritevoli, sulle quali indirizzare correttamente il proprio ‘investimento’ in termini di tempo. I ritmi rapidi e serrati della vita odierna non consentono errori: sbagliare scelta significa sprecare ore preziose, sottraendole al lavoro – che tende progressivamente a fagocitare ogni spazio e ogni energia dell’essere umano – e alle più irrinunciabili attività esistenziali.

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, neppure la letteratura scientifica si è sottratta all’accelerazione editoriale e alla moltiplicazione dei titoli. Limitare il proprio impegno di lettura ad opere che presentino un valore socio-culturale apprezzabile (e, se sperabile, addirittura permanente) è divenuto, perciò, anche per il giurista un obiettivo tanto importante quanto difficile da perseguire, al punto da spingere taluni – e non pochi – ad una resa inaccettabile per professionisti impegnati nel mondo della cultura e delle scienze sociali: marginalizzare la lettura, limitandola alle trattazioni rigorosamente tecniche, indispensabili per lo svolgimento, l’affinamento e l’aggiornamento delle proprie prestazioni in ambito lavorativo.

La sopravvenuta pigrizia del lettore, che ha contagiato inevitabilmente anche il giurista, è un fenomeno con il quale, insomma, dobbiamo fare i conti. Si tratta di una amara constatazione, ma la crisi va contrastata con forza, e per certo non mancano validi argomenti o strategie per stimolare i rinunciatari a riconciliarsi con la carta stampata. Ebbene, tra gli antidoti più efficaci al ‘blocco del giurista-lettore’ vi è sicuramente la riscoperta

dei ‘grandi classici’. Quanta attenzione dedichiamo alle opere che hanno impresso svolte epocali ai nostri sistemi giuridici? E perché non tornare a riflettere, oltre che sulle pietre miliari della nostra letteratura giuridica, anche su scritti che, seppure significativi, non sono risultati sufficientemente diffusi e valorizzati nel volgere dei tempi?

Tra questi ultimi mi sembra si collochi, per esempio, *La personne et le bien commun*, un breve scritto di Jacques Maritain comparso nel 1946¹, in cui io stessa, dopo una rapida lettura risalente ai tempi del liceo, mi sono nuovamente imbattuta del tutto casualmente, nel corso di una sosta in una libreria perugina.

Successivamente alle fortune incontrate nell’immediato per gli intrecci con la Dottrina sociale della Chiesa (già nel 1936 il filosofo francese aveva pubblicato il suo studio più celebre, *Umanesimo integrale*², citato da Paolo VI nell’Enciclica *Populorum progressio* del 1967) l’opera di Maritain, a ragione considerata come l’emblema del pensiero personalista, e segnatamente del personalismo cattolico, è oggi, tutto sommato, poco studiata. Eppure i temi e le problematiche su cui ci invita a pensare il filosofo francese neotomista, allievo di Henri Bergson, sono davvero tanti e di cruciale importanza. Tra questi spicca, sullo sfondo, la dimostrazione della perdurante attualità del tomismo quale ‘filosofia progressiva’, una filosofia, cioè, piena di virtualità originarie ancora nascoste e non pienamente sviluppate, ma capaci di inglobare tutte le verità implicitamente presenti e di coglierle *in itinere*, cioè nel corso di una riflessione che continua incessante nel tempo, fornendo nel contempo gli strumenti intellettuali sia per

¹ Che qui cito nella tr. it., *La persona e il bene comune*¹³, tr. it. di M. Mazzolani, Trento, 2022.

² J. MARITAIN, *Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté*, Paris, 1936.

contemplare ciò che permane, sia per fronteggiare le nuove sfide³. Centrali, nella trattazione, sono l'asserita diversità dei concetti di 'persona' (entità spirituale) e 'individuo' (entità materiale), il rapporto tra persona e società, i guasti prodotti tanto dall'individualismo borghese, tanto dall'anti-individualismo comunista, totalitarista e dittatoriale, ovvero da tutte le ideologie non democratiche di cui si sottolineano gli errori, le manchevolezze e le unilateralità. E soprattutto si affronta la nozione di 'bene comune' nel suo rapporto con la 'persona' quale parte della società.

È evidente che ci si trova di fronte a pagine 'datate': il pensiero del filosofo francese si incastona in modo esemplare nel contesto familiare dell'Autore (il padre di Maritain era avvocato, mentre la madre era figlia del politico Jules Favre) e ancora di più nella temperie culturale dei suoi tempi (la vicinanza alle correnti francesi del socialismo si rispecchia nell'amicizia di Jacques Maritain con Charles de Péguy, scrittore anch'egli tornato poi alla fede cristiana). Eppure, gli ambiti e le tematiche in cui Maritain mette a frutto la sua convinta adesione alle dottrine aristoteliche e tomiste si collocano attualmente al centro di accesi dibattiti.

Per il giurista, può suscitare un certo interesse il tentativo effettuato da Maritain di definire la filosofia del diritto⁴. Ma le tesi dell'Autore si rivelano di considerevole spessore soprattutto nel punto in cui investono il rapporto tra persona e società, guardando all'incerta linea di confine tra (diritto) pubblico e privato. È proprio

³ A tale riguardo, approfondimenti in P. VIOTTO, *La riflessione sulla persona in Jacques Maritain*, in *Alpha Omega*, 7.3, 2004, 465 ss., specialm. 474 ss.; vd. anche S.A. IANNIELLO, *Gilson e Maritain alla scuola di Tommaso d'Aquino*, in *La nottola di Minerva*, 10.3-4, 2012, 23 ss.

⁴ Sul punto, F. VIOLA, *Il contributo di Jacques Maritain alla definizione della filosofia del diritto*, in *L'attualità di Jacques Maritain*, 'Divus Thomas', 97.1, 1994, 39 ss.

nella centralità rivendicata da Maritain alla ‘persona’⁵, quale parte di una società fondata nei valori del *bonum et honestum*, che si radica il recupero del pensiero di Aristotele e di Tommaso, nonché le critiche all’anarchismo, alla dittatura, ad ogni forma di assolutismo.

Il ruolo della persona nella società ed il concetto stesso di persona nei suoi nessi con i valori fondanti della vita associata costituiscono, per il giurista, temi tuttora problematici, irrisolti e del resto irrisolvibili, considerato che oggi il concetto di persona si invoca in contesti ideologici e filosofici del tutto distanti e disomogenei, creando non poca confusione nel lettore meno esperto. Nell’accezione comune attuale la nozione di ‘persona’ è ormai attratta «entro un paradigma biocentrico» e pertanto ridotta «a un attributo fenomenico estrinseco»⁶, estensibile tanto agli animali, se ed in quanto esseri senzienti, tanto alle creature ‘artificiali’. Della ‘persona’, per contro, Maritain afferma la stretta ed esclusiva afferenza alla specie umana per due caratteri peculiari: la consistenza prettamente spirituale e la natura relazionale. La persona è per sua vocazione aperta alle altre persone (affermazione, questa, destinata a ricorrere nel Concilio Vaticano II, ma anticipata dall’enciclica del 1963 di Giovanni XXIII, *Pacem in terris* 13) e con esse comunica per intelligenza e per amore. È da questo punto di vista che Maritain avversa l’idea dell’individualismo inteso come sovranità dell’individuo⁷. Ciascun essere umano è preso tra due poli – afferma Maritain⁸ – un polo materiale (l’individualità) e un polo spirituale (la personalità vera e propria). Non si tratta di due essenze

⁵ In materia, approfondimenti in G. GRANDI, *La persona e il bene comune*, in *Archivio, Cultura e Società*, 2007, consultabile online; M. INDELLICATO, *La centralità della persona nel pensiero di Jacques Maritain*, Lecce, 2009.

⁶ L. ALICI, *Persona e bene comune: in dialogo con Maritain e Mounier*, in ‘*Colligite fragmenta*’. *Repensar la tradició cristiana en el món postmodern*, a cura di A. Monzon, Valencia, 2014, 521 ss., specialm. 524.

⁷ J. MARITAIN, *La persona e il bene comune*, cit., 8.

⁸ *Ibid.*, 20 ss.

separate, perché entrambe le qualità sono, e devono essere, insite nell'essere umano. Uccidendo l'individuo, come vorrebbe l'anarchismo, – avverte l'Autore⁹ – si uccide pure la persona, dal momento che l'individualità materiale è la condizione stessa della nostra esistenza. E, viceversa, uccidendo la persona, come postula il dispotismo, si uccide pure l'individuo. L'errore, dunque, è nel dare preponderanza all'individualità materiale, mentre occorre soltanto «diminuire la pesantezza dell'individualità»¹⁰ per aumentare quella della personalità. In questa prospettiva, le manifestazioni umane hanno forma unitaria e integrale, essendo peraltro tutte vincolate alla promozione del bene comune, all'attuazione di un'opera pratica condivisa, cui ciascuna persona tende per la sua stessa natura, che è incline alla socialità.

Eccoci così alla seconda area tematica affrontata da Maritain: la persona quale membro della società. In quanto per natura tesa alla comunicazione ed alla comunione, senza le quali non può soddisfare i suoi bisogni non soltanto materiali, la persona aspira a vivere all'interno di una società¹¹. L'uomo è naturalmente un animale politico secondo Aristotele – sottolinea il filosofo francese¹² – perché è un animale ragionevole e la ragione richiede all'uomo di svilupparsi nelle relazioni di insegnamento e di educazione con gli altri esseri umani. La società è insomma «richiesta al compimento della dignità umana»¹³. Il rapporto tra autonomia ed eteronomia viene scolpito con precisione, da Maritain, attraverso l'analisi dei nessi tra persona e comunità, tra sussistenza personale e partecipazione interpersonale¹⁴.

⁹ *Ibid.*, 27.

¹⁰ *Ibid.*, 28.

¹¹ *Ibid.*, 29 ss.

¹² *Ibid.*, 30.

¹³ *Ibid.*, 30.

¹⁴ Sottolinea l'importanza di questo profilo L. ALICI, *Persona e bene comune*, cit., 530.

Richiamando le tesi di Tommaso d'Aquino, Maritain afferma la necessità di mantenere l'equilibrio tra i due elementi. Per la personalità è essenziale tendere verso la comunione, ma l'uomo deve essere al tempo stesso autonomo e solidale¹⁵.

Alla nozione di persona come «unità sociale» il filosofo francese affianca dunque la nozione (correlativa e inscindibile) di 'bene comune', come «fine del tutto sociale»¹⁶. Non poche sono le pagine, molto dense, che Maritain dedica alla definizione di questo concetto, mutuato da Tommaso D'Aquino¹⁷ e poi ripreso dalla Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Una precisazione è essenziale, per comprendere il pensiero di Maritain: il bene comune è «un bene comune di *persone umane*»¹⁸, non dunque una collezione di beni privati o il bene d'un 'tutto' che giova a sé ma arrecando alle parti soltanto sacrifici (come nelle logiche dell'alveare o dei regimi totalitari), né un insieme di vantaggi ed utilità, bensì «rettitudine di vita», «coscienza civica». Sarebbe sbagliato attribuire al filosofo francese la mera ricerca di 'formule vuote', colmabili dei contenuti più svariati. Al contrario, l'approccio di Maritain è concreto: il bene comune coincide con il riconoscimento dei diritti fondamentali e di quel valore supremo che noi oggi definiremmo, sulle orme del lessico filosofo e giuridico, come diritto

¹⁵ Così sintetizza il pensiero di Maritain D. DE ROUGEMONT, *L'uno e il diverso. Per una nuova definizione del federalismo*, tr. it., Roma, 1995, 18 s.

¹⁶ *Ibid.*, 30 ss.

¹⁷ Sulla derivazione di questa tematica della dottrina di Tommaso si è soffermato E. BERTI, *Il concetto di 'bene comune' secondo San Tommaso e Jacques Maritain e la sfida del terzo millennio*, in *Atti del Congresso internazionale su L'umanesimo cristiano nel III millennio: prospettiva di Tommaso d'Aquino (Roma, 21-25 settembre 2003)*, I, Roma, 2004, 121 ss. Per il pensiero di Tommaso, R. RYBKA, *Il bene di tutti e di ciascuno: il carattere morale del bene comune in san Tommaso d'Aquino*, in *Angelicum*, 96, 2019, 367 ss.

¹⁸ J. MARITAIN, *La persona e il bene comune*, cit., 31 ss.

all'autodeterminazione della persona¹⁹. Per usare le parole di Maritain, il bene comune è l'accesso al libero sviluppo della personalità, alla «reale indipendenza [...] assicurata a un tempo dalle garanzie economiche del lavoro e della proprietà, dai diritti politici, dalle virtù morali e dalla cultura dello spirito»²⁰.

In definitiva, dalle pagine del filosofo francese emerge una definizione attentamente scolpita di 'bene comune', che, sebbene fondata nella tradizione del pensiero tomista, si rivela in linea con i cardini del costituzionalismo novecentesco, nonché con la tutela prevista all'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite, all'art. 8 della CEDU e, per quanto concerne il diritto interno, all'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219²¹. Si tratta – precisa Maritain – di «un bene secondo la giustizia, che deve riversarsi sulle persone, e che ha per valore principale l'accessione delle persone alla loro libertà di sviluppo»²². Perciò esso non consiste soltanto nelle 'condizioni esterne' necessarie all'insieme dei cittadini per sviluppare le vite umane (insieme di beni e servizi di pubblica utilità), così come, invece, era ancora dato rilevare nell'insegnamento di Pio XII: per evidente influsso del pensiero di Maritain, nel Concilio Vaticano II il bene comune viene identificato nell'«insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente, più

¹⁹ Per gli aspetti qui considerati del formarsi del principio di autodeterminazione, vd. *Development of Self-Determination Through the Life-Course*, ed. by M. Wehmeyer, K. Shogren and T. Little, Berlin, 2017; D. MORANDINI, *L'origine moderna del principio di autodeterminazione. Riflessioni critiche sul pensiero giuridico-politico di John Locke*, in *TIGOR*, 4.2, 2012, 89 ss.

²⁰ J. MARITAIN, *La persona e il bene comune*, cit., 33.

²¹ Sull'attuale richiamo al diritto all'autodeterminazione nei testi normativi e da parte della giurisprudenza, S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in *Autonomia e autodeterminazione. Profili etici, bioetici e politici*, a cura di C. Navarini, Roma, 2011, 79 ss.; E. DENNINGER, *Il diritto all'autodeterminazione individuale nell'ordinamento costituzionale tedesco*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2018, 1 ss.

²² J. MARITAIN, *La persona e il bene comune*, cit., 34.

speditamente [...], investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano» (*Gaudium et Spes* n. 26)²³. Il bene comune non è una semplice somma di interessi o di egoismi individuali, né un comodo passe-partout per realizzare forme estreme di liberismo. Esso si realizza nelle relazioni di reciprocità aperta e comunicativa tra le persone, che consentano la formazione di una comunità di cittadini. Il bene comune nasce non soltanto da condizioni dello spirito, ha anche bisogno di 'condizioni esterne' che garantiscano la vita civile²⁴. Maritain è esplicito al riguardo. Ma alla base di tutto c'è la persona quale essere per natura relazionale, 'animale politico' votato alla reciprocità e alle pratiche solidali.

Veniamo allora al significato di una rilettura odierna di *La persona e il bene comune*. Se ci interroghiamo su quali ricadute abbia avuto il pensiero di Maritain sui percorsi del pensiero filosofico-giuridico a noi contemporanei²⁵, dobbiamo ammettere che, dopo i consistenti influssi esercitati sulla cultura cattolica del secondo Novecento e segnatamente sulla realizzazione del programma della Dottrina sociale della Chiesa²⁶, il richiamo del filosofo francese alla concettualizzazione ed alla valorizzazione della spiritualità umana appare alquanto negletto. Inoltre, il concetto di 'bene comune' elaborato da Maritain, sebbene individuato negli ultimi decenni con terminologie diverse e variabili, tra cui campeggiano le formule 'interesse generale' (vd. per esempio, il Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, del 1952) e 'interessi generali', è oggi spesso reso

²³ Lo sottolinea L. ALICI, *Persona e bene comune*, cit., 534.

²⁴ Opportunamente il pensiero di Maritain sul punto viene precisato *ibid.*, 535.

²⁵ Il tema è stato affrontato sotto alcuni profili specifici anche da L. GRION, *Il concetto di persona alla prova della contemporaneità*, in *'Anthropologica'. Annuario di studi filosofici*, Roma, 1 gennaio 2012; R. MAIONE, *Il pensiero 'moderno' di Maritain alla luce della crisi delle democrazie: il ruolo della persona*, in *Democrazia e diritti sociali*, 1, 2020 (*Diritto e Sentimento*), 95 ss.

²⁶ Ampia trattazione in M. KRIENKE, *Jacques Maritain e la Dottrina sociale della Chiesa*, in *Studium*, 117.5, 2021, 135 ss.

oggetto di una insopportabile retorica che appare soprattutto funzionale a nascondere ed obliterare i contenuti necessariamente individuabili – a fini pratici – di questa locuzione.

Il multiculturalismo e il pluralismo giuridico indubbiamente non rendono facile questo compito. Le diverse anime delle nostre società esprimono culture, e quindi valori, non soltanto disparati, ma non di rado in stridente contrasto tra loro. L'assenza di valori condivisi, in Occidente, è ormai a tutti palese ed il settore giustizia risente negativamente di queste instabilità. Per di più, il diritto comunitario ed il c.d. soft law hanno contribuito a demolire la tradizionale gerarchia delle fonti e la solidità delle basi normative proprie dello Stato liberale, costruendo una rete di fonti di varia provenienza; una rete nelle cui maglie l'interprete si muove con ben giustificate difficoltà, peraltro già determinate dalla suddetta scomparsa di valori socialmente dominanti.

Un 'bene comune', in siffatti contesti, è ben difficile da individuare. E se da molti anni si denuncia il sensibile assottigliamento di ogni orizzonte etico condiviso, i cui guasti sono stati previsti con straordinaria lucidità da Paul Ricoeur²⁷, quanto alle cause va ricordato l'insegnamento di Charles Taylor²⁸: i principi elevati, tra quali appunto si annovera il 'bene comune' richiedono fonti 'forti', e cioè gerarchicamente ben ordinate, accanto e radici identitarie e culture omogenee. Ma la società odierna, connotandosi per svariati aspetti come una società pluralista, sembra non essere più in grado di innalzarsi verso un orizzonte ideale ben definito²⁹.

In assenza di un 'comune sentire', sforzarsi di risalire al concetto di 'bene comune' è nondimeno necessario. Si tratta di una esigenza

²⁷ P. RICOEUR, *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica*, tr. it., Milano, 2016, 391.

²⁸ CH. TAYLOR, *Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna*, tr. it., Milano, 1993, 626.

²⁹ Così commenta L. ALICI, *Persona e bene comune*, cit., 526.

non certo meramente teorica, ma di una speculazione orientata su obiettivi concreti, dal momento che al concetto di ‘bene comune’ corrisponde, in buona sostanza, dopo il tramonto del ‘pubblico interesse’, la coeva nozione di ‘interesse generale’, spesso declinata al plurale ‘interessi generali’ (con la variante ‘interessi superindividuali’): e non certo a caso, perché, una volta abbandonata la nozione monistica dello Stato-ente e venuta quindi meno l’aspirazione ad una nozione unitaria, quale appunto ‘bene comune’ o ‘utilità pubblica’ (espressione, quest’ultima, risalente al lessico giuridico romano) o ‘pubblico interesse’, si pensa oggi ad interessi per così dire parziali, cioè facenti capo a gruppi o categorie³⁰. Tuttavia, l’unitarietà del ‘bene comune’ o dell’‘interesse generale’ può ben essere ricondotta alla società umana, anziché allo Stato-ente, così da evitare frammentazioni potenzialmente discriminanti: il ‘soggetto astratto’ ed il monismo dell’ente non sono (non erano) privi di una loro ragion d’essere di elevato spessore.

Ma torniamo al rapporto tra bene comune ed interesse generale. Adoperata nei diritti interni già contestualmente alla prima pubblicazione di *La persona e il bene comune* (si vd. in *primis* il terzo comma dell’art. 42 della nostra Costituzione), poi menzionata dalle Carte internazionali e divenuta di largo impiego nella giurisprudenza delle Corti Europee (in rapporto con gli artt. 43 e 49 del Trattato), la formula ‘interesse generale’ (o ‘interessi generali’) è oggi di larghissimo impiego nei testi giuridici, specialmente per significare la cura dell’ordine o della sicurezza pubblica, della difesa, di servizi postali, trasporti pubblici, assistenza sanitaria etc. *Ceteris verbis*, questa locuzione ha segnato un ritorno al primo Novecento, quando – come sopra si è accennato – si identificava il ‘bene comune’ con le ‘condizioni esterne’ del

³⁰ Vd. Pefficace *excursus* in G. MASTRODONATO, *Lineamenti sull’interesse pubblico tra mito e realtà*, in *Ambienteediritto*, 23.1, 2023, 1 ss., specialm. 2-5.

benessere dei cittadini, create dai servizi pubblici, senza alcun riferimento ai profili spirituali della persona (*quod bene vivat*, per usare un'espressione di Tommaso d'Aquino). Non sono mancati tentativi di attribuire ulteriori e più ampi significati alla locuzione 'interesse generale', ma per la loro ridotta attinenza ai profili più tecnici della sfera giuridica questi sforzi hanno avuto una scarsa ricaduta sulla giustizia che si realizza nelle aule dei tribunali, nazionali ed internazionali, come dimostrano, per esempio, le tormentate vicende giudiziarie legate all'istituto dell'esproprio per pubblica utilità³¹; vicende dalle quali, peraltro, si traggono importanti indicazioni circa il tormentato e mutevole rapporto tra le esigenze della persona/individuo e gli interessi generali, nonché sulla difficoltà di operare, tra tali interessi ove confliggenti, un equo temperamento.

Nel Preambolo della carta di Nizza si afferma che l'Unione Europea «pone la persona al centro della sua azione»³². Ma a quale 'persona' si fa riferimento? E poi, come si pone la persona nei confronti degli interessi generali, se questi si circoscrivono ai soli 'servizi'? Proprio su questi nodi problematici la lezione di Maritain può soccorrere. Mi riferisco in particolare al collegamento instaurato dal pensiero personalista tra 'persona' e 'bene comune' e all'incisivo riconoscimento di una antropologia relazionale volta ad individuare un legame originario tra persona, comunità e bene comune: ciò nella misura in cui la persona prende forma e si sviluppa nell'intreccio delle relazioni, all'interno di un progetto sociale comune³³. L'attualità di questa intuizione si rivela in pieno se rivolgiamo lo sguardo alla giurisprudenza delle Corti europee, e segnatamente alla menzione degli 'interessi generali' ed alla

³¹ Rinvio sul punto a quanto esposto in L. SOLIDORO, *Dalla dominicalità al neoproprietarismo. Storia e narrazioni di un percorso*, Torino, 2023, 9 ss.

³² Dettagli e commento in E. PACIOTTI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: una novità istituzionale*, in *Teoria Politica*, 1, 2001, 1 ss.

³³ Si sofferma su questi aspetti L. ALICI, *Persona e bene comune*, 528, 531 ss.

necessità del bilanciamento, o contemperamento, di questi ultimi con gli interessi dei singoli³⁴. Maritain invita alla ricerca attenta di un equilibrio tra sussistenza personale e partecipazione interpersonale. Ciò implica che anche il diritto privato debba farsi carico degli interessi generali. Il bene comune, gli interessi generali non corrispondono ad una nozione mirata a segnare un netto *discrimen* tra diritto privato e diritto pubblico: sussistono alcuni ambiti in cui il diritto civile deve riservare spazio per gli interessi generali, purché contemperati con i diritti dei privati: si pensi all'espropriazione (previa corresponsione di un equo indennizzo) o al caso paradigmatico della responsabilità civile, la cui funzione punitiva esula dal soddisfacimento degli interessi privati³⁵.

Vi è poi un altro aspetto da valutare con attenzione. Qualunque tentativo di puntualizzare il significato dell'espressione 'interessi generali' nei suoi rapporti con la nozione di 'bene comune' non può prescindere dalla definizione che voglia darsi dell'"interesse": si può affermare una equivalenza tra l'"interesse" e il "bene"? Certamente no. Ma occorre, in via preliminare rispetto ad ogni ulteriore riflessione, chiarirsi le idee sul significato del vocabolo 'interesse' nel suo impiego in ambito specificamente tecnico-giuridico.

Posto – come sopra si è ricordato – che il concetto di *bonum* è soltanto storicamente individuabile, non minori, ma diverse, sono le difficoltà che si incontrano riguardo all'accezione di 'interesse' (sul piano etimologico: 'essere tra', *inter esse*); difficoltà che si presentano anzi come pressoché insormontabili ove si osservi che

³⁴ Vd. per esempio Corte EDU, *Immobiliare Saffi c. Italia*, 28 luglio 1999. In lett., A. RUGGIERO, *Il bilanciamento degli interessi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Osservazioni di diritto comparato a margine dell'art. 52*, Padova, 2004, 44 ss.; G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica&Politica*, 8, 2006, 9 ss.

³⁵ Corretto riepilogo del problema in G. PORTONERA, *Diritto privato e interessi generali. Profili storico-sistematici*, in *Jus civile*, 5, 2023, 1001 ss.

‘interesse’ è un termine trasversale nelle scienze umane e sociali, o per meglio dire condiviso tra il lessico giuridico, politico e filosofico. Si tratta di un vocabolo etimologicamente ‘debole’, perché pressoché privo di significato, che ciononostante ha acquistato con l’età moderna un’accezione ‘forte’, una sua «accattivante materialità», nel momento stesso in cui è divenuto sinonimo di utile, vantaggio, convenienza³⁶. E tuttavia il concetto odierno di ‘interesse’ resta evanescente e sfuggente rispetto ad ogni tentativo di definizione univoca, per l’impossibilità di una sua oggettivazione durevole: non soltanto l’interesse è intrasferibile da individuo a individuo, ma è anche impossibile prostrarlo immutato nel tempo. La sua determinazione in astratto, perciò, non può che essere arbitraria: siamo nel campo dell’*als ob*, della tecnica finzionistica. Ed è per questa ragione che l’interesse si può dire appartenente «al corredo genetico della politica»³⁷.

Eppure non sono mancati i tentativi di definire il concetto di interesse nell’orbita giuridica. Secondo Emilio Betti³⁸, si intende per interesse «ogni situazione socialmente apprezzabile, anche priva di rilevanza patrimoniale, suscettibile di ricevere la protezione del diritto». Oggigiorno spetta dunque al legislatore (o al giudice) determinare la sussistenza (in termini di rilevanza) di un ‘interesse’, ponderando il comune sentire. Ma nel campo del diritto l’‘interesse’ è comparso in tempi molto lontani, in veste ben diversa e con un’accezione tecnica specifica e oggettivante.

Anche a questo proposito ci soccorrono, per i *fundamenta*, alcune brillanti pagine scritte non proprio di recente, tratte dagli studi di

³⁶ L. ORNAGHI, S. COTELLESA, *Interesse*, Bologna, 2000, 8.

³⁷ *Ibid.*, 15.

³⁸ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*², Torino, 1952, 40 nt. 2.

Gianfranco Miglio³⁹ e di Norberto Bobbio⁴⁰, poi sottoposte a lucida rilettura critica da Lorenzo Ornaghi e Silvio Cotellessa⁴¹. Si sottolinea che due sono i poli intorno a cui deve ruotare la riflessione sui mutamenti storici della nozione di interesse. Il primo elemento da considerare ci riporta indietro, al diritto romano, e nello specifico alla figura della *condemnatio in id quod interest*, in cui il significato dell'espressione *id quod interest* rivestiva una valenza del tutto oggettiva, indicando la 'differenza' (*inter esse*) tra la posizione patrimoniale di chi aveva subito un pregiudizio e la posizione in cui la parte si sarebbe venuta a trovare se non fosse stata danneggiata. Il secondo elemento (in linea con la matrice romana appena menzionata) è il convincimento, comune a Miglio e a Bobbio, che per la comprensione del concetto di interesse sia determinante il conflitto, o contrasto, tra interessi concreti. Ogni richiamo all'interesse in astratto (si pensi alle formule *utilitas publica*, ragion di Stato, interesse di Stato, pubblico interesse, interesse generale o superindividuale) non può che appartenere al regno della finzione: esso rinvia a scelte prettamente politiche (o di politica del diritto), sulle quali è poi inevitabile che si orientino il legislatore o la discrezionalità del giudicante. Il concetto moderno di 'interesse generale' quale 'interesse permanente' compare, sullo scorcio del XVIII secolo, nella netta contrapposizione con gli 'interessi di corpo' presenti all'interno della popolazione: «se l'interesse di corpo è egoismo, l'interesse nazionale è virtù»⁴². Ma neppure in questa rappresentazione dell'interesse – che all'epoca punta soprattutto sulla protezione degli Stati nazionali rispetto alle

³⁹ G. MIGLIO, *Il tempo come elemento psicologico nel processo politico* (1981), in ID., *La regolarità della politica. Scritti scelti, raccolti e pubblicati dagli allievi*, II, Milano, 1988, 791 ss., specialm. 794.

⁴⁰ N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino, 1999.

⁴¹ L. ORNAGHI, S. COTELLESA, *Interesse*, cit.; vd. pure *Il concetto di 'interesse'*, a cura di L. Ornaghi, Milano, 1984.

⁴² L. ORNAGHI, S. COTELLESA, *Interesse*, cit., 62.

potenze straniere – si trova la chiave di volta per una individuazione dei suoi esatti contenuti. L’‘interesse’ acquisisce un’apprezzabile accezione tecnico-giuridica, oltre che nel significato di ‘frutti civili prodotti dal denaro’, esclusivamente nel senso in cui i giuristi romani impiegavano il verbo *interesse* nella formula ‘*id quod interest*’. L’interesse pubblico, inteso come sinonimo di ‘utile’, ‘utilità’, ‘vantaggio’ è destinato a rientrare piuttosto nel campo del lessico politico, se si sposa la tesi di quanti – ricordo tra questi Massimo Severo Giannini – hanno sostenuto trattarsi soltanto di una etichetta sotto la quale le autorità hanno potuto esercitare con disinvoltura i loro poteri discrezionali⁴³. Ci troviamo insomma di fronte ad una formula vuota, colmabile dei contenuti più svariati, considerato pure, ancora sulle orme di Massimo Severo Giannini, che all’interno dell’ordine giuridico sono comunque compresenti più interessi pubblici, ciascun affidato ad una diversa autorità e talora in conflitto tra loro.

Dagli itinerari appena ripercorsi si delineano le ragioni dell’attuale ritorno alla propensione, tipica del primo Novecento, ad individuare gli ‘interessi generali’ nelle ‘condizioni esterne’ (*in primis* i servizi) per il benessere delle persone e dei popoli, dunque oggettivandone il significato. Anche il paradigma della ‘morale pubblica’ (intesa come la coscienza etica di un popolo), cui un tempo in buona misura si collegava il significato di ‘bene comune’⁴⁴, è, non a caso, in corso di tendenziale abbandono – a torto o a ragione – da parte degli interpreti, malgrado sia ben presente nelle codificazioni novecentesche. Più in generale, è dato osservare che la positivizzazione dei principi valoriali (benché comunque insufficiente a forgiare la morale di una società) è in

⁴³ Così M.S. GIANNINI, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi*, Milano, 1939, il cui pensiero viene ricordato da S. CASSESE, *Giannini, Massimo Severo. Il contributo italiano alla storia del diritto*, in *Enc. Treccani online*, 2012.

⁴⁴ Rinvio, sul punto, alle considerazioni di F. VIOLA, *La crisi della legalità democratica*, in *Segno*, 19.142-143, 1993, 42 ss., specialm. 44 ss.

netto calo ed ha lasciato il posto alla soluzione di conflitti specifici: la ‘ragion pura’ ha ceduto il passo alla ‘ragion pratica’. D’altra parte, la crisi del concettualismo è conclamata. E il ‘bene comune’ non può considerarsi che un concetto soltanto storicamente ricavabile, in quanto dipendente dalle convinzioni circolanti nella società in un dato momento storico. La fissità e l’immutabilità dell’accezione di ‘bene comune’ non sono insomma caratteri perseguibili, né del resto auspicabili. In quali termini sarebbe allora giustificabile, oggi, una volontà di riqualificare e di difendere il principio del ‘bene comune’?

È appena il caso di sottolineare quanto gli attuali scenari sociali, economici, politici, ideologici, siano profondamente diversi rispetto a quelli che originarono il concetto di ‘bene comune’, nell’alveo del socialismo giuridico e della tradizione personalista (cattolica). Oggi, nella crisi di un’etica comune, le diverse anime della società esprimono un pluralismo etico, per conseguenza si tende a cercare nel diritto la comunanza dei valori. Ma la positivizzazione dei valori etici non si può considerare una soluzione soddisfacente per il futuro. È pur vero che il diritto si trova ora a svolgere una funzione vicariante, «di supplenza morale» – precisa Francesco Viola⁴⁵ – e si assume il compito di indicare criteri oggettivi per distinguere il moralmente lecito dal moralmente illecito. Il diritto, tuttavia, non può svolgere integralmente questo compito né si può identificare con i valori etici, i quali si sono sempre connotati per una loro ‘sporgenza’, rispetto al diritto. Non vi è dubbio che i valori fondamentali – qualunque terminologia si voglia adoperare per indicarli – debbano conservare una vita propria persino quando vengano positivizzati all’interno di un ordinamento giuridico: diversamente, si ricade nel legalismo.

⁴⁵ *Ibid.*, 45.

Il giusto è formale, mentre il bene è sostanziale, avverte ancora Francesco Viola⁴⁶: e in «un'autentica democrazia tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere d'interrogarsi su quello che è il bene comune [...] La democrazia è il luogo della discussione aperta di tutti sul bene comune. Ognuno ha titolo per intervenire. Ognuno ha il dovere d'informarsi, di formarsi delle opinioni e dei giudizi personali, attraverso la discussione e la costituzione di gruppi d'opinione»⁴⁷. Ecco, allora, risaltare in pieno il valore inalterato e attuale della lezione di Maritain, del suo invito a un impegno comune, ad un 'lavorare insieme' attraverso un dialogo fondato nell'ascolto attento dell'altro (la 'persona'), al fine di realizzare il progetto condiviso. In questa prospettiva, il recupero del pensiero di ispirazione personalista può concorrere ad avviare un nuovo processo unificante della società così come dell'ordinamento giuridico, delineandone i risultati: la saldatura tra essere umano ('persona') e società ci introduce ad una visione più unitaria di diritto pubblico e privato, ad una interrelazione che nasca e si manifesti nell'esperienza concreta.

Come scrisse Giuseppe Lazzati, Rettore dell'Università Cattolica di Milano, nella sua *Prefazione* all'edizione italiana di un'altra pregevole opera di Maritain, *Cristianesimo e Democrazia*⁴⁸, tra i meriti del filosofo francese va annoverato il suo costante invito a 'pensare la politica', prima di 'fare la politica'. Un monito, questo, non enunciato esplicitamente ne *La persona e il bene comune*, ma sottinteso in ciascuna delle sue pagine, ricche di pensiero e di una tensione ideale che si risolve in una vera e propria apologia della filosofia, per poi tradursi nell'invito a «recuperare il primato della

⁴⁶ *Ibid.*, 46.

⁴⁷ *Ibid.*, 48 s.

⁴⁸ G. LAZZATI, *Prefazione* a J. MARITAIN, *Cristianesimo e democrazia*, Milano, 1977, VII-XII. Per gli influssi di Maritain sulla formazione storico-filosofica di Lazzati, G. FORMIGONI, *La lezione di Maritain e l'esperienza di Lazzati*, in *Humanitas*, 66, 2011, 429 ss.

contemplazione sull'azione, dello spirituale sul temporale, della mistica sulla politica»⁴⁹. Oggi, tutte le voci della nostra società esprimono una intensa volontà di rinnovamento sociale e politico, ma non reclamano con altrettanta forza una rigenerazione culturale che riconosca il primato della sfera spirituale. Il pensiero personalista ha il merito di teorizzare un mutamento della società rigorosamente sostenuto dagli insegnamenti della filosofia morale e, per concludere con una citazione di Maritain, da una rinnovata 'cultura dello spirito': un'opportunità purtroppo poco considerata, su cui, però, forse conviene davvero riflettere.

L.S.

⁴⁹ P. VIOTTO, *Il pensiero contemporaneo secondo J. Maritain*, Roma, 2012, 297; vd. anche A. LAMACCHIA, *Compiti attuali di un pensiero di ispirazione personalista*, in *La questione personalista. Mounier e Maritain nel dibattito per un nuovo umanesimo*, a cura di A. Danese, Roma, 1986, 77 ss.